



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*  
*Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio*  
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice IPA: m\_pi

Al Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della provincia di SONDRIO

LORO SEDI

**Oggetto: OM 60/2020 – Chiarimenti sul possesso dei 24 CFU**

Come è noto l'OM 60/2020 tra i requisiti di accesso per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto prevede, il possesso dei CFU/CFA in aggiunta al previsto titolo di studio.

A seguito dei D.lgs 59/2017 e D.M. 616/2017 il possesso della sola laurea non è più sufficiente come titolo di accesso all'insegnamento.

La certificazione del possesso di CFU, se non in possesso del docente, va richiesta all'Università presso cui il docente ha conseguito i 24 CFU.

Per alcune tipologie di Lauree, Master di I e II livello e Dottorati che prevedono nel loro piano di studi alcuni o tutti gli ambiti di insegnamento richiesti dai 24 CFU è sufficiente che il docente abbia una Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici.

Non hanno necessità di presentare i 24 CFU i docenti abilitati o i docenti che hanno avuto accesso alle GPS mediante inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Si richiede quindi la massima attenzione, prima della stipula dei contratti, all'effettivo possesso dei 24 CFU e alle due situazioni possibili di seguito indicate:

- se docente di primo o secondo grado, ed ha dichiarato nella domanda di accesso il possesso dei titoli di cui all'art 5, comma 1 lettera b), del D.lgs 59/17;
- se ITP ed ha dichiarato nella domanda di accesso il possesso dei titoli di cui all'art 5, comma 2 lettera b), del D.lgs 59/17.

Il dirigente

Fabio Molinari

FM/ge

